



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2013, proposto da:
Paola Vincenzetto, rappresentata e difesa dall'avv. Alvise Arvalli, con domicilio
presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

contro

Comune di Villa Estense, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Marcello M. Fracanzani e Lorenza Chimento, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Carla Gobbetto in Mestre - Venezia, via Fiume, 11;

per l'annullamento

dell'ordinanza 18 febbraio 2013, n. 1/2013, prot. n. 1027, notificata in data 19
febbraio 2013, con cui è stata disposta la rimozione delle fioriere, panchine e vasi
che insistono in via Cavour nel centro abitato di Villa Estense.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villa Estense;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

- che con il provvedimento impugnato il Comune di Villa Estense ha ordinato la rimozione di fioriere, panchine e vasi che sono stati apposti alla ricorrente sulla via Cavour, nella parte esterna alla carreggiata non asfaltata prospiciente il muro di cinta del giardino pertinenziale dell'edificio di proprietà;
- che tale provvedimento è impugnato per le censure di violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, perché la precedente comunicazione del 15 giugno 2012 faceva riferimento a problematiche inerenti l'occupazione di suolo pubblico, mentre il provvedimento impugnato è motivato con la necessità di evitare che tali manufatti siano lasciati in stato di abbandono, divenendo ricettacolo di sporcizia e deposito rifiuti, causa di propagazione di vegetazione infestante con conseguenti problematiche igienico sanitarie, e per prevenire situazioni di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale che siano causa di situazioni di pericolo;
- che con ulteriore censura si lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione, l'illogicità e la disparità di trattamento in quanto non è comprovata la sussistenza delle condizioni di degrado indicate nell'ordinanza, e in mancanza delle fioriere e delle panchine vi è il rischio che vengano parcheggiate delle automobili, mettendo a rischio lo stato di conservazione del muro di cinta, e comunque, come risulta dalla perizia allegata al ricorso, la striscia di terreno è di proprietà privata;

- che si è costituito in giudizio il Comune di Villa Estense eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse nonché per la mancata notifica del medesimo ai controinteressati, e concludendo per la sua reiezione;
- che per economicità di giudizio si può prescindere dall'esaminare le eccezioni di inammissibilità perché il ricorso è infondato nel merito;
- che infatti, contrariamente a quanto dedotto, il provvedimento impugnato non presuppone neppure l'accertamento della proprietà comunale della porzione di terreno sulla quale sono presenti le fioriere e le panchine, ma l'esistenza o meno di poteri del Comune a disciplinare l'uso generale di quel suolo da parte della collettività;
- che infatti è pacifico che l'Amministrazione comunale, sulle aree gravate da una servitù di passaggio su un'area privata, debba esercitare il potere diretto a garantire ed a disciplinare l'uso generale del bene da parte della collettività, nell'ambito del pubblico interesse giustificativo della servitù medesima, concedendo l'uso particolare (cfr. l'art. 38, comma 3, del Dlgs. 15 novembre 1993, n. 507, che infatti assoggetta ad autorizzazione e al pagamento della relativa tassa l'occupazione di suolo privato ad uso pubblico);
- che nel caso di specie tali poteri sussistono in quanto, quand'anche la striscia di terreno fosse da qualificare come privata, quell'area è sicuramente assoggettata all'uso pubblico, in quanto gravata da lunghissimo tempo da una servitù di pubblico passaggio pedonale costante ed indiscriminato a favore della generalità di persone;
- che pertanto va respinta la censura di cui al secondo motivo, in quanto l'abusività dell'installazione delle fioriere e delle panchine è sufficiente a sorreggere l'ordine di rimozione e, come dedotto dal Comune nelle proprie difese, la presenza di tali manufatti è oggettivamente idonea a costituire un intralcio alla manutenzione del

ciglio della strada, con conseguente degrado della stessa, ed intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;

- che anche il primo motivo deve essere respinto in quanto, come dimostrato dal Comune nelle proprie difese, il ricorrente ha avuto piena cognizione del procedimento sin dalla nota prot. n. 3119 del 15 giugno 2012, come è attestato dall'avvenuta presentazione di un'istanza di accesso agli atti il 25 giugno 2012, ed ha quindi avuto la concreta ed effettiva possibilità di parteciparvi;
- che conclusivamente il ricorso deve essere respinto;
- che tuttavia, tenuto conto delle peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)